

---

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

---

LEGGE 27 dicembre 2018, n. 25.

**Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative di comunità nel territorio siciliano.**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 14 dello Statuto, al fine di sostenere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale nei territori e nelle aree urbane particolarmente esposte a rischio spopolamento e a disagio sociale, con la presente legge definisce i criteri ed i requisiti per il riconoscimento delle 'cooperative di comunità' al fine di valorizzarne il ruolo.

Art. 2.

*Scopo mutualistico e oggetto*

1. Sono cooperative di comunità le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e iscritte all'albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e all'articolo 223 *sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie che, valorizzando le competenze della popolazione residente, le tradizioni culturali e le risorse territoriali, perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale migliorandone le qualità sociali ed economiche di vita attraverso lo svolgimento di attività economiche per lo sviluppo sostenibile, come definito dall'articolo 3 quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali ed alla creazione di opportunità di lavoro per la comunità stessa.

Art. 3.

*Scambio mutualistico e categorie di soci*

1. Possono essere soci di una cooperativa di comunità le persone fisiche o giuridiche che operino con e nella comunità di riferimento e che abbiano la residenza o il domicilio o la sede legale o effettiva nel territorio in cui è costituita la cooperativa stessa. Tale requisito non è richiesto ai soci sovventori.

2. La cooperativa di comunità nel proprio atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci ai sensi dell'articolo 2525 e seguenti del codice civile.

## Art. 4.

*Comunità di riferimento*

1. Per comunità di riferimento, ai sensi della presente legge, si intendono i territori di uno o più comuni, o circoscrizioni comunali, o anche parti di essi, affini per caratteristiche geografiche, culturali o economiche.

## Art. 5.

*Registro regionale*

1. La Regione istituisce presso l'assessorato regionale delle attività produttive il registro regionale delle cooperative di comunità a cui le cooperative si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità. I requisiti per l'iscrizione al registro regionale delle cooperative sono definiti con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 6.

*Strumenti di partecipazione*

1. L'Assessore regionale per le attività produttive, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, agevola, attraverso gli enti locali, la partecipazione delle cooperative di comunità all'esercizio di funzioni pubbliche, promuovendo le capacità progettuali e imprenditoriali delle cooperative medesime.

## Art. 7.

*Norma di salvaguardia comunitaria*

1. Le misure agevolative in favore delle cooperative disciplinate dalla presente legge sono concesse nel rispetto dei limiti del regolamento (CE) n. 1407/2013/UE della Commissione del 18 dicembre 2013 (c.d. "de minimis"), pubblicato nella g.u.u.e. L 352 del 24 dicembre 2013.

## Art. 8.

*Invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

COPIA TRATTA  
NON VALIDA

Art. 9.  
*Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 dicembre 2018.

*Assessore regionale  
per le attività produttive.*

MUSUMECI

TURANO

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

*Note all'art. 2, comma 1:*

– Gli articoli 2511 e 2512 del codice civile così rispettivamente recitano:

«Art. 2511.

Società cooperative.

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Art. 2512.

Cooperativa a mutualità prevalente.

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.»

– L'articolo 223 *sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.” così dispone:

«Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all'articoli 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat.»

– L'articolo 3 *quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale.” così dispone:

«Principio dello sviluppo sostenibile. - 1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli inte-

ressi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.

4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.”

*Nota all'art. 3, comma 2:*

L'articolo 2525 del codice civile così recita:

«Quote e azioni. - Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né per le azioni superiori a cinquecento euro.

Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter.

I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.»

## LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 113

«Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative di comunità nel territorio siciliano».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Foti, Cappello, Mangiacavallo, Palmeri, Ciancio, Zito, Cancelleri, Siragusa, Trizzino, Tancredi, Zafarana, Di Paola, Pasqua, Pagana, Sunseri, De Luca, Schillaci, Marano, Campo, Di Caro il 22 gennaio 2018.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 28 marzo 2018.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 9 del 7 febbraio 2018, n. 10 del 13 febbraio 2018, n. 12 del 7 marzo 2018, n. 13 del 13 marzo 2018, n. 14 del 20 marzo 2018, n. 41 del 2 ottobre 2018, n. 45 del 16 ottobre 2018, n. 46 del 17 ottobre 2018.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 46 del 17 ottobre 2018.

Relatore: Foti.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 73 del 24 ottobre 2018, n. 89 del 18 dicembre 2018 e n. 90 del 19 dicembre 2018.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 90 del 19 dicembre 2018.

(2018.51.3440)040